

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITA' COMPETENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la “valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. (*Testo Unico Ambientale*), concernente “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana”;

VISTO l’Art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come integrato dall’Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3;

VISTO il D.A. n. 207/gab del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n 142/GAB del 18.04.2018 che ha abrogato le precedenti disposizioni, con il quale sono state disciplinate le procedure di competenza dell’Amministrazione regionale ed individuate le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della Commissione Tecnica Specialistica, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento della P.A., in conformità all’art. 97 della Costituzione ed alla normativa ambientale di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il funzionigramma del D.R.U. approvato con D.P. reg. 14 giugno 2016, n 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n 6 e successive modifiche ed integrazioni” pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n 28 dell’1.07.2016;

VISTO il D.P.R.S. n 645/Area 1/SG del 30.11.2017 con il quale l’On.le Salvatore Cordaro è stato nominato Assessore Regionale con preposizione all’Assessorato Regionale del territorio e ambiente;

VISTA l’istanza prot. n. 16770 del 11.06.2019, assunta al prot. ARTA_DRU al n. 12072 del 27.06.19, con la quale il Comune di Rosolini, nella qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso il Rapporto Ambientale Preliminare e la documentazione, ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.) relativa alla “Variante denominata “B1*” di riclassificazione urbanistica dell’area distinta al foglio n. 30, particella 477, di proprietà della ditta Zocco Palma e Di Pasquale Giovanna. Esecuzione sentenza TAR di Catania I Sezione n. 2261/17.”

VISTA la documentazione trasmessa dall’Autorità Procedente contenente il Rapporto Ambientale Preliminare e la certificazione di avvenuto versamento delle spese di istruttoria a norma dell’art.91 della L.R. n.9/2015;

VISTA la nota prot. n. 12223 del 01.07.2019 e successiva nota di correzione prot. n. 12527 del 04/07/19, del Servizio 4/DRU con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione ex art. 12 del

D.Lgs. 152/06, della documentazione relativa alla “Variante denominata “B1*” di riclassificazione urbanistica dell’area distinta al foglio n. 30, particella 477, di proprietà della ditta Zocco Palma e Di Pasquale Giovanna. Esecuzione sentenza TAR di Catania I Sezione n. 2261/17.” ai soggetti competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) di seguito elencati e chiamandoli alla pronuncia entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, del relativo parere di competenza ai sensi della medesima norma:

- **Dipartimento Regionale dell’Ambiente**
- **Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana**
- **Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti**
- **Dipartimento Regionale dell’Energia**
- **Dipartimento Regionale Tecnico**
- **Dipartimento Regionale dell’Agricoltura**
- **Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale**
- **Dipartimento Regionale delle Attività Produttive**
- **Libero Consorzio Comunale di Siracusa**
- **Ufficio del Genio Civile di Siracusa**
- **Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa**
- **Dipartimento della Protezione Civile di Siracusa**
- **ASP Siracusa**
- **Agenzia Reg.le per la protezione dell’ambiente DAP di Siracusa;**

PRESO ATTO che sono pervenuti pareri da parte dei sopra richiamati S.C.M.A.:

- Genio Civile di Siracusa prot. n. 160032 del 31.07.2019;
- ASP Siracusa prot. n. 490/SIAV del 31.07.2019;

CONSIDERATO che in assenza di ulteriori pareri, osservazioni e/o contributi questa Autorità Competente deve necessariamente ritenere che non sussistano criticità del contesto ambientale interessato per quanto di rispettiva competenza dei suddetti S.C.M.A.;

VISTA la nota del Servizio 4/DRU prot. n. 15253 del 26.08.19 con la quale, per il tramite del Serv.1/DRU sono stati trasmessi gli atti relativi al procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.) della variante al PRG in questione, alla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, al fine di acquisire il parere di competenza;

VISTO il parere n. 239/2019 del 30.10.2019 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, trasmesso con prot. n. 20261 del 13.11.2019 dal Serv.1/DRU al Servizio 4/DRU, con il quale detta Commissione ha espresso parere motivato, ai sensi e per effetto del D.Lgs.152/06 art.12, comma 4, **di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica** della proposta identificata “SR 19-13 Variante puntuale di riclassificazione urbanistica “B1*” distinta al foglio n.30, part.lla 477” di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.152/06.

RITENUTO di poter condividere il sopra citato parere della C.T.S. n. 239/2019 del 30.10.2019, che allegato al presente Decreto ne costituisce parte integrante.

DECRETA

Art. 1) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 239/2019 del 30.10.2019, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale la “Variante denominata “B1*” di riclassificazione urbanistica dell’area distinta al foglio n. 30, particella 477, di proprietà della ditta Zocco Palma e Di Pasquale Giovanna. Esecuzione sentenza TAR di Catania I Sezione n. 2261/17.” del Comune di Rosolini (SR) **sia da non assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.152/06.**

Art. 2) Il Comune di Rosolini, Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l’allegato parere che ne costituisce parte integrante all’Albo Pretorio Comunale e sul proprio sito web.

Art. 3) A norma dell'art. 12 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1 della Legge 116/2014 e dall'art. 68 comma 4 della L.R. n. 21/2014 e ss.mm.ii., il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell'Autorità Competente, Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Regione Siciliana e, contemporaneamente, per estratto sulla G.U.R.S.

Art. 4) Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, li 21/11/2019

L'Autorità Competente per la VAS
L'ASSESSORE
(On.le Avv.to Salvatore Cordaro)
Firmato



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

OGGETTO: Variante denominata "BI*", di riclassificazione urbanistica dell'area distinta al foglio n.30, part.IIIa 477, divenuta zona bianca, esecuzione sentenza T.A.R. di Catania I^a Sezione, N. 02261/2017 REG.PROV.COLL., pubblicata il 29/09/2017, su ricorso Reg. Gen. n.786 del 2017

Sigla Progetto: SR19-13 Comune di Rosolini (SR)

Autorità Procedente: Comune di Rosolini (SR) - Via Roma, 2 - 96019

Procedimento: Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex art.12 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. - art.8 D.P.R. 8 Luglio 2014, n.23.

PARERE redatto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente regione Siciliana.

PARERE C.T.S. n. 239 /2019 del 30/10/2019

VISTO l'art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante "Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale", come integrato con l'art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 357 dell'08/03/1997 e s.m.i.;

VISTO il DPR 13 06.2017 n. 120: Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 - Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti";

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTA la nota prot. n.15253 dell'26.08.2019, con cui il Dipartimento dell'Urbanistica - Servizio 4, DRU, avendo effettuato l'istruttoria amministrativa e verificata la procedibilità della pratica, ha trasmesso, al Presidente della Commissione Tecnica Specialistica, ai fini dell'espressione del parere tecnico previsto dal



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

D.A. n. 228/GAB del 27/05/2016, la seguente documentazione in formato digitale, relativa al progetto di Variante denominata "B1", di riclassificazione urbanistica di cui all'oggetto:

- a) Richiesta dell'Autorità Procedente, prot. n. 16770 del 11/06/2019 assunta al protocollo DRU al n.12072 del 27/06/2019;
- b) Documenti in consultazione:
 - Rapporto Ambientale Preliminare in formato digitale;
- c) Nota Dipartimentale avvio Consultazione prot. n.12223 dell'01/07/2019 e successiva nota di correzione n.12527 del 04/07/2019, ove viene comunicato che *il nominativo della ditta esatto è : Zocco Giorgio e Di Pasquale Giovanna;*
- d) Pareri S.C.M.A.:
 - Parere Ufficio Genio Civile di Siracusa, Prot. N. 160032 del 31/07/2019;
 - Nota ASP Siracusa n.490/SIAV del 31/07/2019;
- e) Nota di trasmissione alla CTS.

VISTA la nota ASP Siracusa n.490/SIAV del 31/07/2019, in Dipartimento Urbanistica prot. N.14311 del 02/08/2019;

VISTA la nota dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa prot. N.160032 del 31/07/2019;

VISTA la Sentenza TAR N. 02261/2017 REG.PROV.COLL. Pubblicata il 29/09/2017;

VISTA la ricevuta degli oneri istruttori;

VISTA la nota prot. n. 12223 del 01/07/2019 e successiva nota di correzione n.12527 del 04/07/2019, con cui il Dipartimento dell'Urbanistica ha avviato la fase di consultazione chiamando i seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) alla pronuncia del relativo parere di competenza (ex art.12 comma 2 del D.Lgs. 3/4/2006, del D.L.vo.152/06 e s.m.i.) entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione della stessa;

Dipartimento Regionale dell'Ambiente
Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
Dipartimento Regionale dell'Energia
Dipartimento Regionale Tecnico
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Genio Civile di Siracusa
Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
Dipartimento della Protezione Civile - (Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Siracusa)
ASP di Siracusa
Azienda Regionale per la Protezione dell'Ambiente - (DAP di Siracusa)
Comune di Rosolini

RILEVATA la nota ASP Siracusa n.490/SIAV del 31/07/2019, in Dipartimento Urbanistica prot. N.14311 del 02/08/2019, ove *l'ufficio esprime parere favorevole a condizione che siano fatte salve le aree di rispetto per quanto riguarda area cimiteriale, pozzi trivellati e discariche;*

RILEVATA la nota dell'ufficio del Genio Civile di Siracusa prot. N.160032 del 31/07/2019 ove viene riportato: *"è in itinere la procedura di rilascio del parere di compatibilità geomorfologica ai sensi dell'ex art.13 della L.n.64 del 02/02/1974 e ss.mm.ii. che è stato inviato via PEC al comune di Rosolini, con nota*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

richiesta di integrazioni prot. N.153040 del 22/07/2019, ...omissis ..che per tale adempimento si assegna il termine di giorni trenta, trascorsi infruttuosamente i quali, si intenderà concluso il procedimento archiviando la pratica in oggetto e provvedendo alla restituzione .. di tutti gli elaborati senza visto di competenza, sulla scorta di quanto previsto da "adempimenti art.2, comma 4 e 4 bis L.R. 5/2011".

VISTO che l'Autorità Procedente non ha prodotto deduzioni in merito ai suddetti pareri;

RILEVATO che al termine della fase di consultazione al Rapporto Ambientale Preliminare (ex art.12 D.Lgs.152/06) non sono pervenuti ulteriori contributi da parte dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale nell'arco temporale stabilito dalla vigente normativa (30 giorni dalla trasmissione del RAP ai SCMA ex art. 12 comma 2 Parte II del D.Lgs. 152/2006), per cui non può che ritenersi che, per i medesimi Soggetti, ciascuno per le proprie competenze, **non vi siano criticità ambientali nella valutazione degli eventuali impatti significativi che il Progetto in variante denominata "B1", di riclassificazione urbanistica in oggetto potrebbe produrre;**

RILEVATO, dall'esame del contenuto del Rapporto Ambientale Preliminare, ai sensi dell'Allegato I del D.Lgs. 152/2006, emerge quanto segue:

- l'intervento di cui all'oggetto è una *Variante di riclassificazione urbanistica per l'intervenuta decadenza dei vincoli espropriativi;*
- la *Variante di riclassificazione urbanistica "B1"*, non rientra tra quelle indicate all'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, precisamente:
- non ricade entro il campo di applicazione della Direttiva europea 2001/42/CE in materia di V.A.S. così come precisato dal D.Lgs. 152/2006, modificato dal D.Lgs. 4/2008 e dal D.Lgs. 128/2010;

Relativamente ai Vincoli, tutela ed indirizzi specifici:

- l'area non ricade all'interno di riserve o parchi naturali, non è interessata dagli elementi costituenti la rete ecologica
- non si trova all'interno di zone SIC e/o ZPS della Rete Natura 2000 e pertanto non si ravvisa alcuna occorrenza di ulteriore raccordo tra la presente relazione e le procedure di Valutazione di Incidenza di cui alle norme di settore vigenti;
- non rientra in ambito agricolo né di tipo generico né di tipo specialistico;

In considerazione del Quadro di riferimento urbanistico e pianificatorio - Piani e programmi di settore si rileva quanto segue:

- Il Comune di Rosolini è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.A. 435/DRU del 21/09/1998, i quali effetti giuridici dei vincoli preordinati alla destinazione di aree di interesse collettivo e di uso pubblico, risultano decaduti in data 30/06/2008.

Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico (P.A.I.)

- relativamente al (P.A.I.), Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, approvato con Decreto Presidenziale del 20/09/2006 e aggiornato per il Comune di Rosolini nel 2009 (D.P.R. n. 311 del 06/08/2009), l'area oggetto della *Variante puntuale "B1"* ricade nel Versante Meridionale con numero di denominazione 086 F.ME TELLARO;
- la *Variante puntuale "B1"* non è interessata da prescrizioni di alcun tipo derivanti dal Piano per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana (P.A.I.), non è soggetta a nessun vincolo sia nella Carta della pericolosità idraulica (vedi carta della pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione,

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

carta dei dissesti e carta del rischio idraulico n. 17), sia nella **Carta del Rischio Idraulico** e sia nella **Carta dei dissesti**.

Piano Paesaggistico Ambito 14 - 17

- rispetto al Piano Paesaggistico Ambito 14-17 "Area dei rilievi e del tavolato ibleo" in cui ricade il territorio di Rosolini, la *Variante puntuale "B1"* **non è soggetta ad alcuna prescrizione di Piano**.
- Le aree non sono sottoposte a vincolo paesaggistico di tutela della Soprintendenza ai BB.CC.AA e non sono sottoposte a vincolo idrogeologico.

Piano territoriale provinciale di Siracusa

Nel Piano Territoriale Provinciale (PTP), quale strumento di Pianificazione generale della Provincia Regionale (L.R. n. 9 del 6 marzo 1986) e come strumento di area vasta che ha degli effetti diretti e prescrittivi nel territorio provinciale, volto alla definizione degli assetti della rete infrastrutturale e ad individuare le aree necessarie alla costruzione delle opere e degli impianti di interesse sovracomunale:

- il Comune di Rosolini rientra nel sistema definito dal Piano provinciale "Territorio di Noto e Rosolini" e il tavolato di Rosolini, parte del più ampio tavolato Ibleo, si eleva sulla sponda destra del Tellaro.

Rete ecologica provinciale

Nel documento "Rete ecologica provinciale" che costituisce lo strumento orientativo per la definizione e la salvaguardia della Rete nell'ambito dell'attività di pianificazione e programmazione regionale e locale:

- l'area non è interessata da **corridoi ecologici** e la proposta di *Variante puntuali "B1"* **non muterà significativamente la percezione dei luoghi**.
- la proposta di *Variante urbanistica puntuale "B1"*, **non interferisce in alcun modo con altri Piani superiori e/o con zone di particolare interesse**.

In conclusione, la variante puntuale "B1", non interferisce in alcun modo con altri Piani superiori e/o con zone di particolare interesse e non comporta reperimento delle aree a standard reperimento di aree a standard.

PRESO ATTO e RILEVATO che il Rapporto Preliminare deve esporre le caratteristiche del piano o del programma sottoposto a verifica di assoggettabilità VAS, con i contenuti minimi dell'Allegato I alla Parte seconda del D.Lvo 152/06, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

PRESO ATTO che in riferimento alle **Caratteristiche dell'intervento della variante puntuale "B1**"** descritte nei primi capitoli del RAP, l'Autorità procedente - Comune di Rosolini (SR) - fornisce le seguenti informazioni:

Descrizione del contesto

- L'area oggetto della *Variante di riclassificazione urbanistica "B1**"* altimetricamente si trova ad una quota di circa 155,00 m. s.l.m. e ricade nel tessuto edificato di Rosolini, nelle vicinanze del Cimitero comunale di Rosolini, precisamente lungo la via Barbarino la Ciura. Le principali vie di comunicazione ricadenti all'interno dell'area in questione sono la via Aldo Moro, arteria principale di attraversamento della città, che si innesta alla via Barberi Granati Nuovi;
- La variazione di destinazione urbanistica della *Variante puntuale "B1**"* interessa l'intera area come originariamente individuata nel P.R.G. per una superficie territoriale di mq. 105,00.
- L'area interessata dalla *Variante di riclassificazione urbanistica "B1**"* è identificata al Catasto Terreni del Foglio di Mappa n.30 particella 477, del Comune di Rosolini.
- L'area di cui alla *Variante di riclassificazione urbanistica "B1**"*, nell'attuale strumento urbanistico vigente, Piano Regolatore Generale, approvato con D.A. n. 435/DRU del 21/09/1998, pubblicato sulla G.U.R.S. n.60 del 28.11.1998, è classificata graficamente ed urbanisticamente come *Zona Territoriale Omogenea F3/5 "aree per attrezzature pubbliche di interesse commerciale"*. Risultando attualmente decaduti gli effetti giuridici dei vincoli, preordinati alla destinazione di aree di interesse collettivo e di uso pubblico, perché di durata quinquennale, consegue il venir meno della disciplina urbanistica di aree soggette a vincoli e la conseguente applicazione temporanea della disciplina delle cosiddette "zone bianche". La cessata efficacia del vincolo non rende l'area priva di disciplina urbanistica, essa risulta soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 4, della L. 28/01/1977, n.10 (Legge Bucalossi), confluito nell'art. 9 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., applicabile nella Regione Sicilia in virtù del richiamo apportato dall'art. 9 del T.U. in materia di esproprio di cui al DPR n.327 dell'08/06/2001, tali prescrizioni hanno un valore provvisorio in attesa del nuovo Piano. In questa fase di transizione, il proprietario ha diritto di chiedere una destinazione urbanistica appropriata in luogo di quella scaduta e il Comune ha l'obbligo di provvedere immediatamente. Pertanto il Comune di Rosolini, in accoglimento dell'istanza di diffida e messa in mora (prot. N. 0008318 del 29/03/2017) presentata dalla ditta - sig.ri Zocco Giorgio nato a Rosolini (SR) il 05/10/1962 e Di Pasquale Giovanna nata a Noto (SR) il 30/04/1964, a seguito della sentenza n.2261/2017 pronunciata dal TAR - Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, con la quale veniva fissato "il termine di giorni 60, entro il quale l'Amministrazione medesima è tenuta a concludere il procedimento, al fine di attribuire all'area de qua una nuova destinazione urbanistica, pure nella discrezionalità di cui il Comune gode nella materia in esame". (sentenza n. 2261/2017 pubblicata il 29/09/2017), su ricorso Reg. Gen. n.786 del 2017, promosso dalla ditta Zocco-Di Pasquale, ha ritenuto di procedere alla nuova pianificazione dell'area rimasta priva di disciplina urbanistica, proponendo di assegnare all'area la nuova destinazione urbanistica di zona "B1* - aree completamente edificate ed urbanizzate", la cui attuazione è assoggettata alle previsioni dell'art. 22 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.. La variazione di destinazione urbanistica è impressa all'intera area come originariamente individuata nel P.R.G. e riclassifica l'area in zona B1* variata in quanto contigua con la zona omogenea B1 del vigente P.R.G., assegnando un indice di densità edilizia insediabile pari a 3,75 mc/mq, assunto per analogia dall'indice applicato nella zona omogenea B3/6, oggetto di prescrizioni esecutive del P.R.G., limitrofa all'area d'interesse. **Restano invariati tutti gli altri parametri previsti dalle NTA per la zona B1.**

PRESO ATTO e RILEVATO che le descrizione del piano, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano attengono al Rapporto Ambientale Preliminare - da redigersi con i contenuti minimi dell'Allegato I alla Parte seconda del D.Lvo 152/06 e che le



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

informazioni e le dichiarazioni rese dall'Autorità precedente saranno inquadrare all'interno del suddetto pertinente riferimento, si rileva quanto segue:

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate - Nel R.A.P. è stata analizzata la presenza di eventuali elementi di sensibilità, vulnerabilità e criticità ambientale di diretto interesse per la scala in esame, in considerazione dell'impatto dell'intervento stesso sulle principali componenti ambientali:
- *aria e inquinamento atmosferico*; - *suolo*; - *ambiente*; - *rumore*.

Aria e inquinamento atmosferico

L'attuazione della *Variante Puntuale "B1"*, che **interessa aree di modesta entità rispetto all'ambiente circostante, non genererà grandi perturbazioni all'ambiente**, se non un disturbo temporaneo limitato alla successiva fase di cantiere ed un moderato disturbo permanente in fase di esercizio. Per quanto riguarda la qualità dell'aria, essa è sostanzialmente indipendente dall'attuazione del Piano. In generale, pur ammettendo un'intensificazione di traffico veicolare, esso si attesterà comunque sempre notevolmente sotto i limiti di guardia.

Acqua e risorse idriche

Dagli strumenti di pianificazione si rileva che l'area in cui ricade la *Variante Puntuale "B1"* è interessata nelle vicinanze dalla presenza di pozzi di acqua e relativa fascia di rispetto. **La Variante prevede una limitata densificazione del tessuto residenziale e produttivo** che potrebbe comportare un incremento dell'impermeabilizzazione dei suoli. Trattandosi di tessuti urbanizzati, **non si prevedono tuttavia impatti negativi significativi**.

Ambiente suolo

La Variante non prevede consumo di territorio non urbanizzato svolgendosi all'interno della disciplina del patrimonio edilizio esistente e comunque nell'ambito del territorio urbanizzato. Pertanto sotto questo profilo **non si prevedono impatti negativi significativi**.

Ambiente e paesaggio

L'area oggetto della Variante è collocata in aree urbane del comune di Rosolini in uno scenario insediativo caratterizzato prevalentemente da edilizia residenziale. **L'area non è interessata da corridoi ecologici e la proposta di Variante puntuale "B1" non muterà significativamente la percezione dei luoghi**.

Rumore

Il clima acustico delle aree è caratterizzato da assenza di sorgenti sonore significative; le immissioni sonore sono riferite essenzialmente al traffico autoveicolare lungo le vie principali. **La Variante puntuale "B1" non prevede la realizzazione di funzioni che comportino ulteriori sorgenti di rumore tali da determinare un impatto acustico maggiorato per le zone circostanti, pertanto essa è compatibile con il livello acustico previsto per l'area**.

Effetti sui siti Natura 2000

Il Comune di Rosolini è interessato dalla presenza della ZCS ITA080009 Cava D'Ispica insieme ai Comuni di Ispica e Modica e dalla ZCS ITA090018 F. *Tellesimo*, insieme ai Comuni di Avola e Modica. L'area interessata dal progetto, nonché quella nell'immediata prossimità all'ambito di studio, dista dal SIC Cava d'Ispica circa cinque chilometri dal punto più vicino e più di 10 chilometri dalla ZCS F. *Tellesimo*. Considerate le distanze spaziali intercluse ed in relazione ai contenuti della Variante in esame, è possibile assumere **che le previsioni della stessa non presentino relazioni, di tipo diretto o indiretto, con alcun sito appartenente alla Rete Natura 2000**. Non si ravvisa pertanto alcuna occorrenza di ulteriore raccordo tra la presente Relazione e le procedure di Valutazione di Incidenza di cui alle norme di settore vigenti.

Potenziali effetti attesi e specifiche risposte associate



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Il R.A.P. riporta che **considerata la tipologia d'intervento la realizzazione del progetto non aumenterà le pressioni ambientali sull'area d'intervento rispetto allo stato attuale.** *"Le caratteristiche dell'area nelle quali le opere in progetto vengono a collocarsi, non evidenziano sensibilità specifiche sotto il profilo ambientale. Le possibili interferenze tra le opere in progetto ed il sistema ambientale interessato, valutate in termini qualitativi, sulla base dell'esperienza di casi analoghi, possono essere ricondotte alle componenti principali di seguito evidenziate...omissis... I possibili effetti ambientali di carattere negativo correlabili all'attuazione della Variante appaiono circoscritti ad alcuni aspetti della fase di cantiere, nonché alle eventuali interferenze sul sistema della viabilità locale in fase di esercizio. Gli impatti possibili durante la fase di cantiere si riferiscono sostanzialmente alla diminuzione della qualità dell'aria dovuta alle provvisorie emissioni inquinanti e alla polvere. Esse sono conseguenza dei lavori di movimentazione di terra, al funzionamento dei macchinari di cantiere, al trasporto di materiale. Nel caso in esame si ritiene possibile mitigare l'eventuale disagio con l'adozione delle normali cautele gestionali relative ai cantieri temporanei."* Il tutto meglio sintetizzato nella seguente tabella:

PRESSIONI ATTESE Categorie di pressione	Pressioni attese in fase di cantiere	Pressioni attese in fase di esercizio	Componenti ambientali	Impatti potenziali
CONSUMI	Consumi risorsa idrica Asportazione di suolo Escavazioni Impermeabilizzazioni del suolo Consumi energetici	Consumi risorsa idrica Perdita di elementi di naturalità (terreno incolto) Consumi energetici	Acqua Suolo Risorse energetiche Ambiente	Incremento consumo risorsa idrica Incremento consumo risorse energetiche
EMISSIONI	Emissioni in atmosfera prodotte dai transiti dei mezzi di cantiere e da traffico indotto Rumore da apparecchiature da lavoro, da traffico indotto Scarichi idrici temporanei	Emissioni da aumento traffico locale Produzione acque reflue Inquinamento luminoso Rumore da aumento traffico locale	Aria Acqua Ambiente e paesaggio	Aumento inquinamento luminoso Aumento di traffico
INGOMBRI	Accumuli di materiale	Volumi fuori terra delle opere edili	Paesaggio	Volumi fuori terra
INTERFERENZE	Rifiuti solidi urbani/rifiuti speciali	Aumento rifiuti	Ambiente e paesaggio	Modesto ampliamento della superficie edificata Aumento rifiuti solidi urbani

[Handwritten signatures and initials in the right margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and date: 7 Jul]



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI CONCLUSIVE

CONSIDERATA E VALUTATA la documentazione inerente la *Variante Puntuale "B1"* in argomento;

CONSIDERATO E VALUTATO che la *Variante Puntuale "B1"*, non interferisce in alcun modo con altri Piani sovraordinati e/o con zone di particolare interesse essendo compatibile con i vincoli, le prescrizioni di tutela e protezione del paesaggio, dell'assetto idrogeologico, dei beni culturali e delle infrastrutture, stabiliti da provvedimenti o Piani sovraordinati alla pianificazione urbanistica comunale;

CONSIDERATO, con riferimento all'art.2, comma 2 del D.P.R. 8 Luglio 2014, n.23 "*Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana (art. 59, legge regionale 14 Maggio 2009, n.6, così come modificato dall'art. 11, comma 41, della L.R. 9 Maggio 2012, n.26)*", si rileva che la Variante puntuale "B1" al Piano Regolatore Generale di Rosolini per cambio destinazione urbanistica di aree con vincoli scaduti, interessa una piccola area a livello locale la quale:

- è servita da viabilità pubblica;
- non interferisce in alcun modo con altri Piani superiori e/o con zone di particolare interesse e non comporta reperimento delle aree a standard reperimento di aree a standard;
- non interessa aree ricadenti all'interno del P.A.I., approvato con D. P. del 20/09/2006 e aggiornato per il Comune di Rosolini nel 2009 (D.P.R. n. 311 del 06/08/2009);
- non comporta alcun carico volumetrico in termini di reperimento di aree a standard;
- non è interessata da vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30/12/1923, n.3267;
- non rientra nella fattispecie prevista dall'art.2, comma 5 della L.R. 71/78 non essendo utilizzata ad usi agricoli;
- non rientra negli ambiti di protezione ambientale, né all'interno di Siti Natura 2000;
- non è interessata dagli elementi costituenti la rete ecologica.
- non è sottoposta a vincolo paesaggistico;
- non comprende interventi soggetti di cui l'allegato IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e pertanto sottoposti alla procedura VIA;
- è caratterizzata da un'operatività e applicabilità circoscritte concretamente a una zona limitata del territorio comunale;
- non determina effetti significativi sull'ambiente trattandosi di una variante che conferma l'impostazione iniziale del P.R.G. e del RE. In particolare non vengono modificati i loro elementi caratterizzanti quali il dimensionamento ed il consumo di nuovo suolo;
- non prevede specificatamente la localizzazione di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale;
- non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria.

CONSIDERATO e VALUTATO che la *Variante Puntuale "B1"* insiste su un'area inserita in un contesto a vocazione antropica e che la stessa risulta incolta;

CONSIDERATO che la *Variante Puntuale "B1"* ricade nel tessuto edificato di Rosolini, nelle vicinanze del Cimitero comunale di Rosolini.

CONSIDERATO che la *Variante Puntuale "B1"* è impressa all'intera area come originariamente individuata nel P.R.G e variata in quanto contigua con la zona omogenea B1 del vigente P.R.G., assegnando un indice di densità edilizia insediabile pari a 3,75 mc/mq, assunto per analogia dall'indice applicato nella zona omogenea B3/6, limitrofa all'area d'interesse;

VALUTATO che la *Variante Puntuale "B1"* non determina impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;

VALUTATO che la Variante urbanistica non determina impatti cumulativi;



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

Parere motivato, ai sensi e per effetto del D.Lvo 152/06, art. 12, comma 4, di non assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006 la proposta di cui al procedimento SR19-13 Variante Puntuale di riclassificazione urbanistica "B1*", distinta al foglio n.30, part.lla 477, con le seguenti raccomandazioni:

1. dovranno essere adottate in fase di cantiere idonee misure di mitigazione per limitare le emissioni inquinanti, le polveri generate dai lavori di movimentazione di terra, le emissioni acustiche dei macchinari di cantiere;
2. considerato che nel RAP si evince la presenza nel territorio di un notevole numero di pozzi per captazione idropotabile, dovranno essere adottate idonee misure di mitigazione per evitare qualsiasi rischio di contaminazione delle acque;
3. dovranno essere adottate misure finalizzate al risparmio idrico, attraverso la raccolta e il riciclo delle acque meteoriche;
4. che venga rispettata la nota ASP Siracusa n.490/SIAV del 31/07/2019, in Dipartimento Urbanistica prot. N.14311 del 02/08/2019, ove l'ufficio esprime parere favorevole a condizione che siano fatte salve le aree di rispetto per quanto riguarda area cimiteriale, pozzi trivellati e discariche;
5. che prima dell'inizio dei lavori si acquisisca il parere, attualmente in itinere, di compatibilità geomorfologica ai sensi dell'ex art. 13 della L. n. 64 del 02/02/1974 e ss.mm.ii, del Genio Civile di Siracusa, di cui la nota prot. N.160032 del 31/07/2019;

ANGELINI Aurelio (Presidente)	
SANTIAPICHI Xavier (Vice-Presidente)	
COBELLO Laura (Componente Nucleo)	
BONACCORSO Angelo	
BORDONE Gaetano	
CAMPILONGO Sandro	
CARTARRASA Salvatore	



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CASSAR Adriana	<i>Adriana</i>
CASTIGLIONE Simona	<i>Simone Castiglione</i>
DI LEO Carlo	<i>Carlo Di Leo</i>
DI ROSA Giuseppe	
DOLCE Ferdinando	
FLOCCO Lidia	
FRANCHINA Francesco	<i>Francesco Franchina</i>
GALATI TARDANICO Carmelo	<i>Carmelo Galati Tardanico</i>
LENTINI Francesca Maria	
LIUZZO Giuseppina	
MANGIAROTTI Maria Stella	<i>Maria Stella Mangiarotti</i>
MESSANA Giuseppe	<i>Giuseppe Messina</i>
MESSINEO Antonio	
MONTEFORTE Guido	
MORICI Claudia	
RIZZO Claudio	<i>Claudio Rizzo</i>
RONDISVALLE Fausto	
SALVIA Pietro	



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

SCURRIA Antonio	
TOMASINO Maria Chiara	
VILLA Daniele	

